

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Procedura negoziata per l'affidamento in appalto, mediante Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema Irriguo Ogliastro (Lotto Francofonte 1° e 2° stralcio - 3° Lotto Scordia) - anno 2016 - e ricadenti parzialmente nei territori comunali di Lentini, Francofonte e Scordia.

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa (di seguito "Committente"),

E

L'Impresa _____ (di seguito "Impresa"),

PREMESSA

- che è stata espletata apposita gara mediante procedura ristretta con gara informale ;
- che l'Impresa _____ è risultata aggiudicataria dei lavori oggetto del presente accordo, con il ribasso del _____% offerto in sede di gara;
- che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili dipendenti dal sistema Salso Simeto (Lotto B 1° stralcio, Lotto B 2° stralcio, Lotti D – E – F) – anno 2016" - e ricadenti, parzialmente, nei territori comunali di Lentini, Carlentini e Augusta.

Art. 3 - Rispondenza alle Specifiche Tecniche

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle Specifiche Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto per lavori di acquedotti che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 4 - Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'Impresa, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

L'impresa dovrà dare avvio ai lavori entro 2 giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - Responsabile dell'Accordo

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile tecnico e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei Lavori del Committente le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

Art. 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Impresa per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro non eccederà l'importo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) al netto dell'IVA, dei quali € 78.400,00 per lavori ed € 1.600,00 per oneri della sicurezza. A tale importo dovrà essere decurtato il ribasso d'asta offerto, pari al _____%.

Art. 7 - Descrizione dei Lavori

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dal Direttore dei Lavori:

- Sostituzione di tratti di condotte ammalorate;
- Riparazioni di condotte con collari o fasce di condotte;
- Riparazioni o sostituzioni di colonnine per idranti;
- Manutenzione o sostituzione di saracinesche;
- Manutenzione o sostituzione di apparecchiature;
- Manutenzione di pozzetti d'ispezione.

Art. 8 - Modalità di esecuzione

L'esecuzione dei lavori sarà avviata previa specifica "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni", inviata all'impresa dalla Direzione Lavori.

Nella suddetta Comunicazione saranno indicati:

- numero e data ordine;
- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto e descrizione dei lavori;

Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l'Impresa il Responsabile tecnico del cantiere e la Direzione dei Lavori. Il Responsabile del cantiere si interfacerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività. Al termine dell'intervento verrà redatto in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del cantiere e la Direzione dei Lavori il Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni eseguite, accompagnate da:

1. planimetria con ubicazione precisa dell'intervento;
2. foto ad intervento avvenuto e a scavo aperto prima della copertura;
3. relazione sui materiali usati per la riparazione.

Art. 9 - Durata

Il presente accordo ha validità fino al 30/05/2018.

Il Committente si riserva la facoltà di prorogare la validità dell'Accordo Quadro, mediante comunicazione scritta entro 15 giorni dalla scadenza.

In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo di cui all'art. 6, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dal presente atto. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 11 – Osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, alle disposizioni impartite dalle ASP, alle norme CEI, UNI, CNR.

Art. 12 - Compensi e modalità di pagamento

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo "a misura" è definito con l'applicazione dei prezzi d'elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta. Il corrispettivo delle singole "Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni" verrà determinato valorizzando le attività rese con i prezzi unitari di cui all'*Elenco Prezzi* allegato.

Qualora, per la valutazione economica delle lavorazioni, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà a concordare i relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l'Impresa, ragguagliandoli, dove possibile, a quelli analoghi offerti dall'Impresa, oppure ricavabili totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto, con specifico riferimento al prezzario regionale anno 2013.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c. l'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, di cui al citato *Elenco Prezzi*, per l'intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.

Il corrispettivo sarà fatturato al raggiungimento dell'importo, al netto del ribasso, di € 20.000,00 (euroventimila/00), dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, corredata dallo Stato d'Avanzamento redatto dalla Direzione Lavori.

Lo Stato d'Avanzamento deve riportare l'oggetto delle riparazioni e la data di esecuzione delle stesse, completa della documentazione analitica di cui all'art. 8, 2° periodo, firmata in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

Ciascun pagamento è subordinato all'acquisizione preventiva, da parte dell'ufficio di Direzione Lavori, del D.U.R.C. attestante la regolarità dell'impresa appaltatrice.

Art. 13 - Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al contratto d'appalto, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.

L'Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento ai Decreti Legislativi nn.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa, in particolare, prima della consegna dei lavori, dovrà predisporre e sottoporre alla Direzione Lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto l'Impresa in particolare è obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale all'uso di mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica;
- a provvedere alla identificazione ed addestramento di personale addetto al primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona appositamente formata in ogni turno di lavoro;
- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'Impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente. L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.

L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni, programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività della Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Art. 14 - Danni

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di riparazione delle perdite a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alla rete consortile e/o alle proprietà dell'utente. Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da perdite causate dai lavori, dovuti alla o alle rotture della rete e/o delle condutture esistenti provocate dal suo personale.

Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà dell'utilizzatore della rete, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e spese. Qualora l'Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell'appalto. L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del procedimento nominato dal Committente hanno luogo esclusivamente per iscritto. Esse possono essere indirizzate al domicilio dell'Impresa o notificate direttamente al suo Responsabile del servizio a mezzo di ordine di servizio.

Art. 16 - Personale dipendente dell'Impresa

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Nel verificarsi della risoluzione il Committente incamererà la cauzione definitiva e tratterà ogni somma ancora da corrispondere per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara. E' fatta espressamente salva e impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore.

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all'atto di assunzione dell'appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Al fine di consentire al Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

copia conforme della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";
copia conforme della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;
copia conforme della denuncia di "Apertura posizione" CASSA EDILE;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.

Art. 17 Consegna ei lavori

In assenza del provvedimento d'urgenza, la consegna generale dei lavori in via ordinaria verrà effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore, da parte della Direzione Lavori.

Art. 18 - Controlli e accertamenti

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

E' facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni delle Capitolato Speciale d'Appalto per lavori di acquedotti e delle norme di legge in materia.

Art. 19 Cauzione definitiva e polizza assicurativa

L'impresa ha prestato cauzione definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo aggiudicato di € _____, mediante fidejussione *assicurativa* n. _____, rilasciata da _____ – Agenzia: _____ -

Art. 20 – Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'inizio dei lavori come da art. 4 del presente accordo quadro e per l'ultimazione dei lavori nei singoli ordine di intervento, ai sensi dell'art. 145, sarà applicata una penale giornaliera € 200,00.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. La penale ha funzione risarcitoria, per cui l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la facoltà di questo Ente e di rivolgersi al Magistrato per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti per fatto o colpa dell'appaltatore ed aventi misura maggiore di quanto risarcito con le penali riscosse.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti l'Ente Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in tutto danno dell'appaltatore.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo sei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;
- subappalto: I lavori oggetto della presente non sono subappaltabili.
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità della "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa;
- cessione da parte dell'Impresa dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro;
- accertato inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di legge in materia di contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99, art. 17);
- accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente;
- il venire meno delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni;
- mancato adempimento agli impegni assunti verso terzi per forniture di materiali, macchinari, attrezzature, affitti, noleggi e qualunque altra prestazione inerente all'appalto, restando il Committente estraneo ad ogni eventuale vertenza che potesse insorgere tra l'Impresa ed i suoi fornitori per qualsiasi causa e/o motivo.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R. La risoluzione comporta in favore del Committente il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

Art. 22 - Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto per lavori di acquedotti si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Con la sottoscrizione del presente incarico l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 23 - Incedibilità del contratto e del credito

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto o parte di esso.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore sorti per effetto delle "Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni" emesse in esecuzione del presente Accordo Quadro; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche a scopo di garanzia, né

possono essere incassati da soggetti diversi dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

Art. 24 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e dichiara che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche è:

Codice IBAN:

Art. 25 - Registrazione

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente Accordo Quadro sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti a IVA.

Lentini,

PER IL CONSORZIO

PER L'IMPRESA